

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato
"Radici - Unspaced"

Il giorno 24 del mese di Novembre, dell'anno 2024, alle ore 18.00, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione su indicata. L'Assemblea è celebrata in forma on line, ai sensi dell'art. 9 comma 10 dello statuto sociale. L'identità dei soci verrà accertata mediante il riconoscimento del volto attraverso il sistema di videoconferenza Meet, come comprovato dalla stampa delle acquisizioni dello schermo (c.d. screenshot), che si allegano al presente verbale. A tutti i soci partecipanti è garantita la partecipazione in tempo reale alla discussione ed alle votazioni.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci: Anna Impembo, Sofia Carrano, Chiara Saponara, Enrica Petraglia, Mario Cerruti, Sara Pinto, Stefano De Rosa.

Presiede l'Assemblea dei soci la Sig.ra Anna Impembo che assumerà anche la funzione di estensore del verbale assembleare.

La Presidente, dopo aver verificato il corretto funzionamento del collegamento per ciascuno dei presenti, specifica che l'Assemblea è convocata in sessione straordinaria e rammenta l'ordine del giorno:

1. Modifica dell'atto costitutivo;
2. Modifica dell'art. 1 e dell'art. 24 statuto sociale;
3. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Inoltre, una volta constatata la regolarità della convocazione e rilevato che il numero dei soci presenti risulta pari a sette, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire.

Passando alla trattazione del primo ordine del giorno, la Presidente illustra ai presenti che esiste una discrepanza sulla denominazione riportata al rigo 16 dell'atto costitutivo. Infatti viene indicata come denominazione dell'associazione "Radici" e non la denominazione completa che è: "Radici - Unspaced". Pertanto propone ai presenti di deliberare questa correzione.

Si passa alla votazione e ciascun socio viene chiamato, singolarmente, ad esprimere il suo voto.

I presenti deliberano all'unanimità che la denominazione dell'associazione è la seguente "Radici - Unspaced".

Passando alla trattazione del secondo ordine del giorno, la Presidente illustra ai presenti che la stessa criticità si ripete in ben quattro punti dell'articolo 1 dello statuto sociale. Pertanto propone di correggere, allo stesso modo, l'articolo 1 dello statuto sociale aggiungendo la parola unspaced nella denominazione.

Inoltre, propone di variare anche l'art. 24 eliminando ogni riferimento alla Fondazione Italia Sociale, essendo la stessa estinta.

Prima di passare alla votazione, il Presidente rilegge gli articoli 1 e 24 con le modifiche apportate.

Dopo di che si passa alla votazione e ciascun socio viene chiamato, singolarmente, ad esprimere il suo voto.

I presenti deliberano all'unanimità gli articoli n. 1 e n. 24 nella loro nuova stesura.

Passando alla trattazione del terzo ordine del giorno, la Presidente informa i presenti che in seguito allo scioglimento del Consiglio Direttivo, occorre fare una nuova elezione. Considerato quanto è stato chiarito dall'ufficio regionale del RUNTS in merito alla composizione numerica del Consiglio Direttivo e considerato che al momento l'associazione annovera sette soci, occorre diminuire il numero dei componenti dell'organo direttivo che ragionevolmente dovrà essere composto da tre componenti, compreso il Presidente.

Ciò premesso, chiede ai presenti, uno alla volta, di esprimere la propria intenzione a candidarsi come Presidente. Al termine della consultazione, l'unica candidata risulta Anna Impembo.

Pertanto la Presidente fa un nuovo giro di consultazioni chiedendo singolarmente, ad ogni partecipante, di manifestare eventuali perplessità, dubbi o contrarietà alla sua candidatura. Nessuno dichiara di essere contrario. Viene eletta all'unanimità in qualità di Presidente dell'associazione per il prossimo triennio la Sig.ra Anna Impembo che accetta e ringrazia.

Si passa così alla raccolta delle candidature a componente del Consiglio Direttivo. La Presidente chiede ai presenti, uno alla volta, di esprimere la propria candidatura. Terminato il giro di consultazione, si candidano a componenti del Consiglio Direttivo Sofia Carrano e Enrica Petraglia.

Essendo due candidature per due posti, non c'è bisogno di indire un'elezione.

Pertanto la Presidente fa un nuovo giro di consultazioni chiedendo singolarmente, ad ogni partecipante, di manifestare eventuali perplessità, dubbi o contrarietà alle due candidature. Nessuno dichiara di essere contrario, pertanto vengono eletti a componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio le Sig.re Sofia Carrano e Enrica Petraglia che accettano e ringraziano.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che è in esenzione da imposta di bollo essendo l'associazione un'Organizzazione di volontariato.

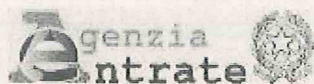
Viene data, infine, lettura dello stesso verbale. Al termine viene chiesto ai partecipanti, uno alla volta, se ci sono contenuti del verbale che occorre modificare. Nessuno dei presenti chiede di apportare modifiche, per cui il Presidente, alle ore 20.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

La Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Esercizio Registrazione Società II
Al n. 545 del 14 MAG. 2025
per l'importo di € —
Salerno, li 14 MAG. 2025





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 14/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 575

data di stipula: 24/11/2024

ident.vo telematico: TE325L000575000EE per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91074360651				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Radici - Unspaced"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Radici - Unspaced", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Radici - Unspaced ODV" oppure "Radici - Unspaced organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Albanella, in Via Fravita n. 21. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero ed ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione intende promuovere una idea di comunità caratterizzata da senso di unità, passione, voglia di imparare gli uni dagli altri e disponibilità ad intervenire nell'interesse comune.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, *alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - ai sensi dell'art. 5 lettera e del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

- promuovere il territorio, attraverso l'opera delle persone, al fine di valorizzare le sue ricchezze e tutelarle attraverso attività di gestione, cura e recupero di aree abbandonate o adibite a discarica.
- organizzare giornate ecologiche, attività di pulizia, di recupero e di ripristino di aree verdi, escursioni e visite guidate, gruppi di studio del territorio floristico e faunistico;
- intervenire ed operare, al fine di rendere fruibile a tutti il patrimonio ambientale, specialmente a coloro che vivono situazioni, anche temporanee, di disagio sociale, fisico e psichico, organizzando percorsi specifici mediante l'utilizzo di ausili e delle nuove tecnologie;
- contribuire a formare una nuova cultura ambientale e una nuova coscienza per il rispetto dell'ambiente creando competenze al fine di rendere fruibile il territorio a tutti, senza che lo stesso venga deturpato.

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni

- promuovere un'azione finalizzata ad implementare e migliorare l'offerta turistica attraverso iniziative, attività ed azioni finalizzate al miglioramento estetico del territorio, al recupero, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio naturale, alla promozione, al recupero e alla difesa del patrimonio storico-monumentale, artistico e culturale e delle produzioni tipiche locali;
- salvaguardare il patrimonio culturale e delle aree limitrofe con particolare attenzione alla sua storia e alle sue tradizioni;
- diffondere la cultura e l'amore per il proprio patrimonio culturale che rappresenta la propria identità, stimolando la costituzione, la gestione e il funzionamento di istituti e centri culturali, biblioteche, archivi, ecc..;
- promuovere il territorio per valorizzare il suo patrimonio, culturale, agroalimentare tradizionale e storico attraverso l'organizzazione, con le eccellenze e risorse locali, di degustazioni, eventi, percorsi enogastronomici che uniscano tradizioni, innovazione e cultura territoriale;

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

- promuovere lo sport come elemento fondamentale per raggiungere un benessere psico-fisico;
- incentivare la pratica sportiva come strumento educativo (ai valori che lo sport porta con sé), di integrazione e di socializzazione, soprattutto per chi vive un disagio sociale ed economico anche al fine di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione;
- organizzare tornei e competizioni amatoriali, ecc... che possano avvicinare le persone alla pratica sportiva e che aiutano l'intera comunità a condividere momenti collettivi leggeri e divertenti.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – ai sensi dell'art. 5 lettera i del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

- promuovere l'arte, e in generale la cultura, in tutte le sue variegate forme, al fine di creare opportunità di confronto e di discussione, ma soprattutto come mezzo di espressione delle proprie idee e delle proprie passioni per restituire un protagonismo sociale a tutti coloro che intendono ritagliarsi il proprio spazio all'interno del contesto sociale.
- realizzare progetti di orientamento al volontariato a favore di adolescenti, giovani e adulti attraverso laboratori e attività ludico/didattiche/educative, da sviluppare anche presso e/o in collaborazione con gli istituti scolastici, individuando nell'arte lo strumento idoneo per parlare linguaggi comuni e raccontarsi e raccontare. Il fine è quello di sviluppare, all'interno di dinamiche di gruppo, il senso della solidarietà, educando le persone ad essere cittadini responsabili e riconoscendo nel luogo dove vivono il posto del quale aver cura e in cui agire in modo proattivo e nelle persone che hanno intorno l'occasione per costruire relazioni significative, legami di prossimità e di mutualità;
- promuovere attività di scambio intergenerazionale al fine di custodire i valori culturali del territorio, valorizzare le tradizioni e i mestieri e prevenire situazioni di conflitto generazionale attraverso il dialogo, il confronto e la condivisione di esperienze e attività;

- realizzare video, materiale promozionale, tutorial, ecc ... sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione, anche attraverso l'utilizzo del web;
- organizzare convegni, eventi, seminari, mostre, festival, rassegne, cineforum, testimonianze e ogni altra attività pubblica che abbia come oggetto sia lo sviluppo di dinamiche che possano favorire il senso di appartenenza al proprio territorio e riaccendere quei legami di prossimità, in particolar modo tra generazioni diverse, che le attività di interesse generale svolte dall'associazione ed elencate e descritte nel presente articolo.

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo – ai sensi dell'art. 5 lettera u del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni;

- attività di sostegno materiale, quali raccolta e consegna di cibo, vestiario, beni mobili ecc. e anche economico, alle persone che vivono gravi situazioni sia di tipo sociale che di tipo sanitario.

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – ai sensi dell'art. 5 lettera z del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

- recuperare, ripristinare, ristrutturare e gestire beni pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare per le attività associative ed, eventualmente, mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per le attività di interesse generale

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di tre anni.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
- Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. In via ordinaria, l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata:
- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata di almeno due/terzi dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
- Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea, con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo, e deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto ed inviata ai soci tramite posta elettronica oppure tramite messaggeria istantanea oppure per affissione in bacheca all'interno della sede sociale almeno 7 giorni prima della data fissata e deve contenere:
- l'ordine del giorno;
 - la data;
 - il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, sempre in regola con il pagamento delle quote sociali.
- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
8. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
9. Le delibere dell'Assemblea devono essere annotate su apposito verbale redatto dal Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto da questi e dal Presidente dell'Assemblea stessa. L'Associazione tiene il libro verbali dell'Assemblea dei soci, nel quale sono conservate in ordine cronologico e firmate tutte le deliberazioni assunte.
10. Le Assemblee possono essere svolte anche in modalità on line nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli

indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
 - tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.
 6. I Consigli direttivi possono essere svolte anche in modalità on line.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in

giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Segretario e Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 10 comma 10 lettera b), svolge i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 10 comma 10 lettera b), svolge i seguenti compiti:

- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
- monitoraggio pagamento quote associate e entrate finanziarie.

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di revoca o dimissioni dello stesso, le sue funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere la causa di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere o dal Vice-Presidente

Art. 13 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS. I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 15 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate.

Art. 19 **Bilancio di esercizio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20 **Bilancio sociale e informativa sociale**

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 21 **Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 22 **Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

